

Fondo per la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero

Regolamento

Ultimo aggiornamento: 01.01.2025

1. Disposizioni generali

1.1 CAMPO D'APPLICAZIONE, SCOPO E FINANZIAMENTO

Questo regolamento disciplina la destinazione del *Fondo per la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero* (in seguito *Fondo*) istituito dalla Ticino Film Commission. Lo scopo del *Fondo* è la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero e lo scambio fra regioni linguistiche nell'ambito del cinema. Nello specifico, si vuole che esso porti maggiore visibilità reciproca e collaborazione nei progetti fra regioni, agevoli il finanziamento per film totalmente o in parte in lingua italiana e contribuisca alla diffusione delle opere cinematografiche svizzere da e verso la Svizzera italiana. Il *Fondo* è uno strumento di promozione della cultura italoфона e del suo territorio di riferimento, a sostegno della cultura, della socialità e dell'economia legata alla lingua italiana in Svizzera, nonché della coesione nazionale grazie allo scambio fra regioni linguistiche.

Per perseguire questo scopo, il *Fondo* sostiene lo sviluppo di progetti cinematografici e la distribuzione di opere cinematografiche indipendenti svizzere. Il sostegno avviene attraverso l'assegnazione di contributi finanziari così come attraverso la consulenza in merito ai settori trattati.

Il *Fondo* è finanziato da partner privati e pubblici. I principali finanziatori del *Fondo* sono:

- Ticino Film Commission
- SSA Société Suisse des Auteurs
- RSI Radiotelevisione svizzera
- Repubblica e Cantone Ticino / Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana
- SRG SSR
- Fondazione Oertli
- SWISSLOS/Promozione della cultura, Cantone dei Grigioni

Le denominazioni professionali utilizzate nel presente regolamento s'intendono al maschile e al femminile.

1.2 GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

La gestione amministrativa e finanziaria del *Fondo* è delegata alla Ticino Film Commission, che opera in stretta collaborazione con gli altri partner finanziatori.

2. Regole generali

Le seguenti regole vengono applicate a tutti i crediti messi a disposizione dal *Fondo*.

2.1 BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi:

- Le società di produzione indipendenti con sede in Svizzera da almeno 3 anni e con all'attivo un minimo di 1 (una) opera cinematografica lungometraggio (>60') distribuita o esperienza giudicata equivalente.
- Gli autori di nazionalità svizzera o gli autori di nazionalità straniera con domicilio in Svizzera da almeno 3 anni e con all'attivo un minimo di 1 (una) opera cinematografica lungometraggio (>60') distribuita o esperienza giudicata equivalente.
- Le società di distribuzione iscritte nel "Registro ufficiale delle imprese di distribuzione" gestito dall'Ufficio Federale della cultura (UFC)

Nel caso di coproduzioni, se la società svizzera è minoritaria, un accordo di co-produzione (memo-deal) deve essere stato sottoscritto con la società maggioritaria e allegato al momento della richiesta di incentivo. Gli incentivi per la realizzazione di sottotitoli possono essere accordati esclusivamente ad opere maggioritarie svizzere.

Nel caso vi siano più autori coinvolti nel progetto, fa stato l'autore principale (il solo detentore della più alta percentuale dei diritti). Un accordo in tale senso deve essere stato sottoscritto dagli autori e/o con la società di produzione e incluso nella richiesta di incentivo.

Non possono essere sostenuti più progetti dello stesso autore contemporaneamente.

2.2 OPERE COMPUTABILI

Per l'ottenimento di un incentivo finanziario sono ammessi i seguenti formati di opera cinematografica:

- Film lungometraggio di finzione o documentario (>60')
- Serie TV di finzione o documentario
- Film d'animazione

Sono per contro esclusi i contributi a favore delle scuole di cinema per i lavori di diploma, i medio e cortometraggi, le miniserie e le produzioni web.

L'opera deve essere scritta per essere messa in scena in una lingua nazionale svizzera (italiano, romancio, francese o tedesco) o in una loro variante dialettale/gergale.

La Ticino Film Commission ha facoltà di erogare un contributo per un'opera che non rientra nei formati proposti qualora sia ritenuto che l'opera è di importante impatto su uno dei settori chiave su cui essa agisce (turismo, spesa sul territorio, impiego di artisti e tecnici del territorio).

2.3 UTILIZZO DEL CREDITO EROGATO

I crediti possono essere utilizzati unicamente in Svizzera o a compenso di persone di nazionalità svizzera o residenti in Svizzera. Ad esempio, la traduzione dei sottotitoli può essere affidata unicamente a traduttori residenti in Svizzera o di nazionalità svizzera.

La Ticino Film Commission si incarica della vigilanza su tali regole e della verifica dei relativi atti contabili secondo le norme in vigore.

2.4 TERMINI DI INOLTRO E DECISIONE

Si può inoltrare una richiesta per un credito in ogni momento via e-mail all'indirizzo italiano@ticinofilmcommission.ch.

Le richieste per gli aiuti alla scrittura sono trattate in blocchi a ritmo trimestrale, con scadenze al termine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, in funzione dei fondi disponibili. Le richieste per gli aiuti alla produzione di sottotitoli sono trattate continuamente.

La Ticino Film Commission non è tenuta a motivare la sua decisione, neanche su richiesta esplicita del richiedente. La decisione della Ticino Film Commission non può essere appellata.

2.5 EROGAZIONE DELL'INCENTIVO FINANZIARIO

La Ticino Film Commission stipula accordi di collaborazione nei quali vengono definiti l'ammontare e i termini di erogazione degli incentivi finanziari. Questi accordi vengono conclusi esclusivamente con le società di produzione o di distribuzione (persone giuridiche) e non con i singoli collaboratori. Per lo sviluppo dei trattamenti, qualora a ottenere un credito sia un autore senza una società di produzione coinvolta, il credito potrà essere erogato unicamente se l'autore è regolarmente iscritto come lavoratore indipendente e certificati di pagare i relativi contributi (conferma di regolare iscrizione alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG).

I beneficiari sono tenuti a emettere fattura per l'intero dell'ammontare pattuito, allegando le fatture originali emesse dai prestatori di servizio già saldate.

2.6 DURATA DI VALIDITÀ

Gli accordi di collaborazione sono di regola validi per una durata di un anno; gli accordi per l'aiuto alla stesura della sceneggiatura sono di regola validi per due anni dal momento della loro emissione. Scaduto tale periodo la Ticino Film Commission non sarà più tenuta a versare il contributo restante (conguaglio). Le società di produzione o gli autori possono richiedere eccezionalmente una proroga di sei mesi giustificandone il motivo per iscritto. Tale richiesta deve pervenire alla Ticino Film Commission prima della scadenza dell'accordo.

2.7 CONTROPRESTAZIONI RICHIESTE

Nel caso in cui la Ticino Film Commission offra un incentivo finanziario, i produttori si devono impegnare a rendere noto il contributo come segue:

“Il film è stato realizzato con il sostegno del Fondo per la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero” nei titoli di coda, nel dossier stampa del film e su tutti i tipi di supporti promozionali del film e sull'eventuale sito internet. Nel caso dei sostegni alla traduzione dei sottotitoli, la menzione dev'essere inclusa direttamente nei sottotitoli creati tramite il Fondo.

3. Sostegni

Il Fondo prevede i seguenti campi di applicazione:

- 3.1 Aiuto alla stesura di soggetti per film di finzione scritti in italiano e pensati per essere realizzati prevalentemente in lingua italiana;
- 3.2 Aiuto alla stesura di sceneggiature per film di finzione, documentari o d'animazione scritti in italiano e pensati per essere realizzati prevalentemente in lingua italiana;
- 3.3 Aiuto allo sviluppo di opere cinematografiche svizzere principalmente in tedesco, francese o romancio, che nella versione originale prevedono alcuni dialoghi, scene o sequenze in lingua italiana;
- 3.4 Aiuto alla produzione dei sottotitoli.

3.1 AIUTO ALLA STESURA DEL SOGGETTO

È sostenuta la stesura del soggetto per progetti cinematografici di finzione prevalentemente in lingua italiana (10-20 pagine per i lungometraggi e 20-30 per le serie TV).

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- presentazione del progetto (descrizione dell'idea, logline, sinossi e nota d'intenzione) per un massimo di 5 pagine
- biofilmografia dell'autore con link ad opere precedenti
- nel caso una società di produzione sia già coinvolta nel progetto, si prega di inviare anche la biofilmografia della stessa, un estratto del registro di commercio e il contratto di sviluppo tra le parti

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il credito per l'aiuto alla stesura del soggetto è pari a un massimo di CHF 5'000 (cinquemila).

La prima rata del contributo, pari all'80%, sarà versata dopo l'inizio dei lavori. Il saldo verrà versato alla presentazione del soggetto elaborato.

I beneficiari sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Ticino Film Commission qualsiasi cambiamento legato al progetto e alle informazioni fornite per accertare i loro diritti e stabilire l'importo del contributo. La mancata notifica di eventuali modifiche potrà comportare la restituzione o una riduzione del contributo finanziario concesso.

3.2 AIUTO ALLA STESURA DELLA SCENEGGIATURA

È sostenuto lo sviluppo della sceneggiatura o del trattamento per progetti cinematografici scritti prevalentemente in lingua italiana.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

1. Trattamento (10-20 pagine per le fiction, 20-30 per le serie TV e 10-15 per i documentari. Nel caso di film di animazione, descrizione degli elementi grafici)
2. Dossier composto da:
 - logline e sinossi
 - note d'intenzione sullo sviluppo del produttore e dell'autore
 - biofilmografie del produttore e dell'autore
 - preventivo e piano finanziario dello sviluppo del film da redigere secondo il modello dell'Ufficio federale della cultura
 - estratto del registro di commercio
 - contratto di sviluppo fra società di produzione e autore/i

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il credito per l'aiuto alla stesura della sceneggiatura è pari a un massimo di CHF 10'000 (diecimila).

La prima rata del contributo, pari all'80%, sarà versata dopo l'inizio dei lavori. Il saldo verrà versato alla presentazione della sceneggiatura.

I beneficiari sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Ticino Film Commission qualsiasi cambiamento legato al progetto e alle informazioni fornite per accertare i loro diritti e stabilire l'importo del contributo. La mancata notifica di eventuali modifiche potrà comportare la restituzione o una riduzione del contributo finanziario concesso.

3.3 AIUTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI IN TEDESCO, FRANCESE O ROMANCO CHE PREVEDONO DIALOGHI, SCENE O SEQUENZE IN LINGUA ITALIANA

È sostenuto lo sviluppo di tali progetti attraverso la traduzione o la revisione dei dialoghi, della sceneggiatura (o parti di essa) o del dossier di produzione da una lingua nazionale svizzera all'italiano.

Alla richiesta di aiuto allo sviluppo vanno allegati i seguenti documenti:

1. Sceneggiatura o trattamento originale
2. Eventualmente, testi del dossier di produzione da tradurre
3. Dossier composto da:
 - logline, sinossi
 - note d'intenzione del produttore e dell'autore sulla necessità di effettuare una revisione o traduzione della sceneggiatura, di parte di essa o dei testi del dossier di produzione per ciò che riguarda la lingua italiana o la Svizzera italiana.
 - preventivo e piano finanziario da redigere secondo il modello dell'Ufficio federale della cultura
 - biofilmografie del produttore e dell'autore
 - estratto del registro di commercio

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il credito per l'aiuto allo sviluppo è pari a un massimo di CHF 5'000 (cinquemila).

Il contributo viene versato alla ricezione di copia dei testi tradotti o rivisti e dei giustificativi di spesa per la traduzione o revisione avvenuta in Svizzera.

Al fine di valutare al meglio l'ammissibilità dell'opera e l'iter che si intende percorrere con la società di produzione e l'autore, è possibile prendere contatto con la Ticino Film Commission prima di inviare la richiesta di sostegno. La Ticino Film Commission può, secondo il caso, proporre altre forme al processo di sviluppo dell'opera, ad esempio offrendo una residenza all'autore o un location scouting che permetta una migliore analisi e scrittura dell'opera.

3.4 AIUTO ALLA PRODUZIONE DEI SOTTOTITOLI

È sostenuta la creazione dei sottotitoli nelle altre lingue nazionali svizzere a partire dalla versione originale di un'opera cinematografica in italiano e viceversa.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- versione definitiva del montaggio del film (link)
- lista dialoghi originali
- se presente, file sottotitoli in lingua originale o altra lingua (.doc, .txt, .srt o simili)

Nel caso di richieste da parte di società di produzione:

- contratto di coproduzione con un'emittente TV o un diffusore streamer svizzero (ad es. contratto di produzione Pacte) oppure nota d'intenzione da parte del distributore, di un'emittente o di uno streamer
- biofilmografia del produttore
- estratto del registro di commercio

Nel caso di richieste da parte di società di distribuzione:

- nota di intenzione sulla distribuzione prevista (300 caratteri)
- conferma scritta della concessione dei sottotitoli realizzati con il contributo del *Fondo* al produttore dell'opera, per utilizzo gratuito e non esclusivo.

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il sostegno rimborsa l'integralità delle spese effettuate per la produzione dei sottotitoli. Esso viene versato alla ricezione di copia dei sottotitoli prodotti (.srt, .stl, .vtt o simili) e dei giustificativi di spesa per la traduzione avvenuta in Svizzera.

Ultimo aggiornamento: Locarno, gennaio 2025, Ticino Film Commission